

Pubblicato il 10/09/2021

N. 01175/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00913/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. Amm.;

sul ricorso numero di registro generale 913 del 2021, proposto da XXXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avvocato XXXXXXXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

U.T.G. - Prefettura di XXXXXXXX, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria *ex lege* in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento,

previa sospensiva,

del decreto dello Sportello Unico per l'Immigrazione di XXXXXX del XXXXXX Prot. N. P-AR/L/N/XXXXXXXX notificato a mezzo posta il XXXXXX con il quale è stato disposto il respingimento dell'istanza di emersione presentata dal datore di lavoro XXXXXX nei confronti dell'odierno ricorrente, nonché di ogni altro atto pregresso, successivo e comunque connesso, anche se di estremi ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di U.T.G. - Prefettura di XXXXXX;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 il dott. XXXXXX e passata la causa in decisione sugli scritti, come richiesto dalle parti, essendosi riservato il Collegio la possibilità di decidere il ricorso con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) In data 29/7/2020 il sig. XXXXXXXX ha presentato, in favore del sig. XXXXXXXX, un'istanza di emersione per lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.L. n. 34/2020, dichiarando il possesso di un reddito *“non inferiore a 20.000 in quanto unico percettore di reddito nell'ambito del nucleo familiare”*.

In effetti dal CUD relativo al 2019 depositato in giudizio risulta che il predetto datore di lavoro ha percepito in quell'anno un reddito di € 21.939,44.

L'istanza di emersione è stata però respinta dallo Sportello unico per l'immigrazione di XXXXXXXX con provvedimento del 28/6/2021 sulla base del parere negativo espresso dell'Ispettorato territoriale del lavoro *“per mancata dimostrazione della capacità economica richiesta dalla legge (reddito non inferiore ad € 27.000,00 per nucleo familiare composto di più soggetti). In particolare, la documentazione trasmessa non è sufficiente ad autorizzare l'integrazione del reddito del soggetto richiedente”*.

2) Contro tale provvedimento il sig. XXXXXXXX ha proposto il ricorso in epigrafe censurando: *Violazione e falsa applicazione di legge, difetto di istruttoria, carenza della motivazione in riferimento all'art. 103, comma 1 d.l. 34/2020.*

In particolare, il ricorrente sostiene che in caso di nucleo familiare composto da più persone in cui il datore di lavoro sia l'unico percettore di reddito è sufficiente (per l'accoglimento dell'istanza di emersione) che il reddito annuo sia non inferiore a € 20.000,00, non essendo necessario raggiungere il minimo di € 27.000,00; ciò sarebbe confermato dalle pur contraddittorie indicazioni contenute nelle FAQ ministeriali relative all'interpretazione e all'applicazione dell'art. 9 del D.M. 27 maggio 2020.

Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la Prefettura di XXXXXX, che si è peraltro limitata a depositare solo una memoria formale.

Nella camera di consiglio del 7 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione con riserva di sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a.

3) Il ricorso è infondato.

3.1) L'art. 103 del D.L. n. 34/2020, che disciplina l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha rimesso a un decreto ministeriale (comma 6) la fissazione dei *“limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l'instaurazione del rapporto di lavoro”*.

Il D.M. 27 maggio 2020 ha stabilito, all'art. 9, i requisiti reddituali del datore di lavoro disponendo in particolare, per quanto qui interessa, al comma 2: *“Per la dichiarazione di emersione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all'assistenza alla persona..., il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a 20.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito, ovvero non*

inferiore a 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi...”.

Nella presente controversia non sono in contestazione né la circostanza che il nucleo familiare del datore di lavoro sia composta da più persone, ancorché l'unico percettore di reddito sia il datore medesimo (dal CUD 2020 risultano quattro familiari a carico); né la circostanza che il reddito del datore di lavoro sia superiore al limite dei 20.000 euro, ma inferiore al limite dei 27.000 euro.

3.2) La tesi sostenuta dal ricorrente è palesemente infondata.

La citata disposizione ex art. 9 comma 2 è chiara nel richiedere un reddito non inferiore a € 27.000,00 *“in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi”*, a prescindere da quanti siano i percettori di reddito. Il limite di € 20.000,00 non può che essere riferito al solo caso di nucleo familiare composto da un'unica persona e, quindi, necessariamente monoreddito. Aderendo alla tesi del ricorrente si giungerebbe all'assurda conclusione secondo cui, ove il datore di lavoro sia l'unico percettore di reddito nel nucleo familiare, varrebbe il limite di € 20.000,00, indipendentemente dal numero dei conviventi; mentre invece, con lo stesso numero di conviventi o con un numero anche inferiore andrebbe rispettato il limite di € 27.000,00 in presenza di più percettori di reddito.

In altre parole: seguendo la tesi del ricorrente in caso di nucleo familiare composto da due persone, entrambe percettori di reddito, si applicherebbe il limite di € 27.000,00, mentre in caso di nucleo familiare composto (ad esempio) da otto conviventi, di cui solo uno (il datore di lavoro) percettore di reddito, si applicherebbe il limite di € 20.000,00.

Tale esito è evidentemente irragionevole. Il limite minimo di reddito del datore di lavoro è funzionale a garantire un minimo di serietà dell'istanza di emersione; è ovvio che senza un adeguato livello reddituale del datore (che deve garantire al lavoratore una retribuzione *“non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*: art. 103 comma 4 D.L. n. 104/2020) l'istanza ben potrebbe risultare fasulla e finalizzata esclusivamente a ottenere una regolarizzazione illegittima. È ovvio che più sono i conviventi di un nucleo familiare, più quel nucleo è *“costoso”*. Ne consegue che in caso di nucleo familiare composto da una sola persona è logico ritenere sufficiente un reddito minimo inferiore a quello richiesto per un nucleo composto da più conviventi: e ciò a prescindere da chi e quanti siano i produttori del reddito.

3.3) In relazione a quanto sopra il ricorso deve essere respinto perché manifestamente infondato. Né a diversa conclusione possono indurre le argomentazioni sviluppate nel ricorso circa le contraddittorie indicazioni che sarebbero state fornite dalle FAQ ministeriali: nessun legittimo affidamento può derivare da un'interpretazione delle norme palesemente irragionevole.

Le considerazioni e conclusioni precedenti valgono anche per respingere l'istanza (formulata dalla difesa del ricorrente nelle note di udienza del 6/9/2021) di riesame della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già respinta, per manifesta infondatezza, dalla competente Commissione con decreto n. 60/2021.

Le spese di causa possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della costituzione soltanto formale dell'Amministrazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe, nonché l'istanza di riesame della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

XXXXXX, Presidente, Estensore

XXXXXXXX, Consigliere

XXXXXXXXXX, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

XXXXXX

IL SEGRETARIO